

COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

Settore V

Ambiente-Ecologia-Cimitero -Verde pubblico

REGOLAMENTO

EDILIZIO ARCHITETTONICO PER REALIZZAZIONE CAPPELLE ED EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA

(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 28.11.2013, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2015 e successiva n° 44 del 8.08.2018)

CAPO I DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 1- CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DELLA COSTRUZIONE:

Le nuove edificazioni si distinguono in due categorie:

1-Edicole funerarie;

2-Cappelle di famiglia.

Le edicole funerarie saranno realizzate su lotti di superficie lorda inferiore a mq 20.00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 3,60, considerata quale altezza di gronda.

Le cappelle di famiglia saranno realizzate su lotti di superficie lorda superiore a mq 20,00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 4,50, considerata quale altezza di gronda.

La superficie massima coperta sarà quella delle dimensione del lotto detratta della fascia di rispetto di cm. 50.00 per ogni lato del lotto.

Per ogni cappella o edicola possono essere realizzati minimo loculi per tumulazione pari ad una salma per ogni 2.00 mq. di superficie massima copribile.

Art. 2- SISTEMA COSTRUTTIVO:

La struttura portante sarà realizzata in c.a.; è tassativamente vietata la costruzione in ipogeo.

I loculi dovranno essere realizzati con soletta in c.a. e saranno di tipologia per resti mortali e per tumulazione.

La tumulazione potrà avvenire solo in cassa di zinco; la chiusura e le dimensioni saranno quelle previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 3- RIVESTIMENTI DI FACCIATE:

Non è ammessa facciata con cemento a faccia vista, i rivestimenti potranno essere in pietra naturale, marmo o granito, comunque lavorati. I rivestimenti in marmo possono essere posti uniformemente, seguendo la sagoma del manufatto per un'altezza max. di

ml. 1.00, sulla facciata principale è consentito il rivestimento parziale o a tutta altezza; sono consentite paraste o lesene per la larghezza max. di cm. 30,00, è consentito l'uso al max. di due tipologie di marmo. L'intonaco sarà di tipo naturale ed è ammessa la tinteggiatura delle parti esterne con colori tenui, con espresso divieto di tinte forti e l'uso di pitture plastiche e/o al quarzo. Gli infissi esterni saranno in ferro battuto o in alluminio verniciati di colore nero, tonalità di grigio scuro o marrone scuro; sono ammesse, se previste, aperture in cristallo. L'accesso alle cappelle avverrà dal viale; per le cappelle avente posizione di capotesta è possibile realizzare l'accesso laterale.

Art. 4- COPERTURA:

Le coperture possono essere realizzate a falde con pendenza non superiori del 15%; possono realizzarsi, altresì, coperture con altre forme, ad esempio: cupola, purchè l'altezza massima rientri nello sviluppo del tetto a falda con pendenza del 15%.

Sono vietati tutti i materiali incongrui quale cemento amianto, lastre ondulate di qualsiasi natura, guaine bituminose a vista; è ammesso un cornicione di coronamento della larghezza max 25.00 cm. e di cm. 50.00 sul fronte anteriore d'ingresso.

Le acque meteoriche saranno raccolte in canali di gronda e convogliate nella fogna a mezzo pluviale in rame.

Art. 5- FINITURE INTERNE:

Non sono ammessi impianti esterni. Internamente la struttura potrà essere finita con assoluta libertà di espressione, per la collocazione di opere, materiali e quant'altro si ritenga opportuno, con espresso divieto di pavimenti e rivestimenti maiolicati. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono obbligatoriamente a carico del concessionario.

Art.6-

USO E FINITURE DELLE FASCIE DI RISPETTO DEI LOTTI E DEGLI SPAZI NON OCCUPATI DALLA COSTRUZIONE:

Le fasce di rispetto larghe di cm. 50 sui lati laterali e sul lato posteriore del lotto devono essere sagomate con pendenza verso l'esterno del 5%, pavimentate con pietra naturale, marmo granito comunque lavorati, preferibilmente di colore scuro e devono essere lasciate libere da qualsiasi manufatto, piante, vasi, ornamenti o qualunque altro oggetto che ne impedisce il passaggio ad eccezione delle necessarie pluviali in rame che devono essere accostate alla parete.

La fascia di rispetto sul lato verso i viali, a differenza delle altre, può essere occupata da paraste o lesene per la larghezza massima di cm 30 e uno spessore massimo di cm 20 e dell'eventuale gradino di accesso.

Il convogliamento delle acque meteoriche delle coperture alla fogna pubblica, da realizzarsi nei viali a cura del Comune, deve essere garantito mediante il posizionamento, a cura del Concessionario, di una tubazione in p.v.c. di diametro 125 mm, interrata nella fascia di rispetto laterale di 50 cm, ad una profondità (*riferita al fondo tubazione*) di cm 30,00 – 35,00 dalla quota 0,00 fissata nel verbale di consegna del lotto, in modo da consentire in fase di realizzazione dei viali e della relativa fognatura di posizionare un pozzetto di immissione, con relativa caditoia in prossimità del confine comune tra due lotti e il viale.

Il Concessionario è obbligato a realizzare la predisposizione per la fornitura elettrica lasciando un tubo corrugato di diametro non inferiore a 60 mm e ad una profondità di cm 40,00 dalla quota 0,00 fissata nel verbale di consegna del lotto, che dal viale entra nella cappella o edicola funeraria, in modo da consentire in fase di realizzazione dei viali e della relativa rete elettrica di eseguire gli allacciamenti senza produrre danni.

Sulla facciata principale, lo spazio non occupato dalla costruzione (*larghezza cm 50 dati in concessione*), possono essere pavimentati con pietra naturale o seminati a prato; in esso è possibile la piantumazione di essenze fioite, non invasive. Non è possibile piantumare piante arboree.

La manutenzione è a carico del concessionario.

CAPO 2

ESECUZIONE LAVORI

Art. 7-CONSEGNA DELL'AREA:

La consegna dell'area viene eseguita al concessionario nonchè da persona da questi delegata, dal responsabile Settore V o suo incaricato, il quale provvede al controllo della esatta identificazione dell'area e dei relativi punti fissi.

Art.8- PERMESSO DI COSTRUIRE:

Non può essere eseguita alcuna opera - nuova opera o modifica - senza il rilascio di P.di C. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, nonché Autorizzazione sismica. In quest'ultimo debbono essere indicate le esatte misure dell'area e il numero del lotto, le eventuali condizioni tecniche di costruzione e gli estremi dei versamenti per il contributo dovuto per il costo di costruzione e per i diritti vari.

Art. 9-MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE del P.di C.:

La richiesta del P.di C. per la costruzione di Edicole funerarie o Cappelle di famiglia, deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dell'opera, oltre ad essere accompagnata dal D.U.R.C.. Deve essere corredata dai relativi disegni, in duplice esemplare, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.

Nei progetti debbono essere sviluppate le piante, le sezioni e i prospetti, in scala 1:20 ed un disegno che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera e l'inserimento dell'intervento nel contesto generale. Il progetto dovrà dimostrare, con appositi schemi, l'agile passaggio delle bare nei diversi punti della costruzione, per consentire la loro facile introduzione entro i loculi.

Art.10-ESECUZIONE LAVORI:

Per l'esecuzione di lavori - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori aventi i requisiti di legge, a loro libera scelta. Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dal Cimitero per un periodo indeterminato o temporaneo. In particolare, alle Imprese è

vietato svolgere nel Cimitero opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

Art. 11-MATERIALE DI SCAVO:

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario prescritti. Il tutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 12-DEPOSITO MATERIALI:

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal servizio di custodia. E' vietato attivare sull'area concessa, lavori di sgrossamento dei materiali. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di manutenzione o riparazione, i concessionari devono provvedere a non recare danno alle proprietà, comunale o privata. Questi devono evitare che si occupi in modo stabile o temporaneo aree o parti alcune, che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 13-DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI:

E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali.

Art. 14-RESPONSABILITA':

Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero, in conseguenza alla esecuzione dei lavori. A tale scopo prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà stipulare una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni prodotti dell'importo di € 30.000,00. Lo svincolo di tale polizza avverrà a presentazione del certificato di collaudo e di agibilità del manufatto e previo accertamento da parte del Settore V-Cimitero per la verifica inesistenza di eventuali danni prodotti in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 15-ALLACCIO FORNITURE:

Per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto allacciarsi alle reti idriche ed elettriche cimiteriali.

Art. 16-ORARIO DI LAVORO:

L'orario di lavoro è quello di apertura del cimitero, salvo diversa disposizione Sindacale. E' in ogni caso vietato alle imprese, lavorare nei giorni festivi.

Art. 17- SOSPENSIONE DEI LAVORI:

A partire dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiale e l'esecuzione di opere. I lavori in corso, per conto di privati, verranno sospesi. Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, salva diversa autorizzazione.

Art. 18 -CAPPELLE ESISTENTI:

Per le cappelle esistenti è consentita la manutenzione, ristrutturazione, consolidamento e restauro nel rispetto del presente regolamento e previo parere della soprintendenza, se soggette a vincoli.

Art. 19-DISPOSIZIONI FINALI:

Le norme del presente regolamento costituiscono allegato in materia di costruzione, manutenzione e restauro, di cappelle private ed edicole funerarie, si applicano dal giorno della sua approvazione.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato ogni atto o disposizione comunale in materia di edificazione, restauro e manutenzione di cappelle private incompatibile con le previsioni del presente.

**Il Responsabile Settore V
Geom.Roberto MONDA**